Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 4 luglio 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGE 22 maggio 1964, n. **459**.
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale Pag. 2850

LEGGE 7 giugno 1964, n. **460**.
Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo della industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. - con la legge 21 maggio 1959, n. 396. Pag. 2850

LEGGE 21 giugno 1964, n. **461**.
Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale Pag. 2850

LEGGE 21 giugno 1964, n. **462**.
Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernenti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. Pag. 2851

LEGGE 21 giugno 1964, n. **463**.
Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche. Pag. 2851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964, n. **464**.
Modificazioni alle tasse compensative per le destrine, amidi e fecole solubili e torrefatte e per le bozzime ed appretti preparati a base di sostanze amidacee e variazioni al regime daziario di alcuni prodotti . . . . Pag. 2853

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.
Modificazioni agli articoli 11 e 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925 per il personale salariato . Pag. 2855

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 . . . . Pag. 2855

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 2857

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea . . . . . . Pag. 2857
Diffida per smarrimento di diplomi di laurea Pag. 2857
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . Pag. 2857

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Alba », con sede in Orbetello (Grosseto), in liquidazione coatta amministrativa . . . . . . Pag. 2858

Ministero delle finanze:
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vicenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 2858
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 2858
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 2858
Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 2858

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del primo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pag. 2858

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . Pag. 2864

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 4 LUGLIO 1964:

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.
Classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande per il biennio 1963-64.

(2654)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1964, n. 459.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — GIOLITTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 giugno 1964, n. 460.

Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo della industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. - con la legge 21 maggio 1959, n. 396.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo concesso, con la legge 21 maggio 1959, n. 396, a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ. — per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno, è elevato a lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed è prorogato, nella misura di lire 50.000.000, per l'esercizio 1963-1964, di lire 25 milioni, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 50 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967, e di lire 25 milioni per l'esercizio 1968.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1962-63, in deroga alle norme vigenti, a carico dello stanziamento del capitolo n. 347 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1963-64, con corrispondente riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — SARAGAT — GIOLITTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1964, n. 461.

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario relativo al periodo

1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Il finanziamento di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, può essere concesso, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi già in esercizio di stazza lorda non superiore a 1.500 tonnellate e di età non superiore a dieci anni.

Qualora l'acquisto si riferisca a nave di età superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento è ridotta di altrettanti anni di quanti l'età della nave supera gli anni cinque.

Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima — per la durata dei finanziamenti stessi — di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Art. 3.

All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — SPAGNOLLI — GIOLITTI — TREMELLONI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1964, n. 462.

Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernenti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente:

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;
lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;
lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966.

Art. 2.

L'autorizzazione al Ministro per la marina mercantile di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, è estesa all'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

All'onere di lire 3,5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — SPAGNOLLI — GIOLITTI — COLOMBO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

EGGE 21 giugno 1964, n. 463.

Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo.

L'invito per l'appalto concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione.

Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi secondo la natura dei lavori da eseguire, da stabilirsi per ogni contratto in numero complessivo non superiore a dieci.

Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la cui composizione è stabilita in sede di progettazione delle opere, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro.

Le variazioni di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli è data dalla media ponderale, riferita ai periodi in cui si sono verificate le variazioni e alla quantità di lavori effettuati in rapporto alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei singoli elementi di costo assunti ad indici, applicata all'intera quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli.

La variazione del costo complessivo dell'opera è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo della manodopera e di quelle del costo dei materiali, trasporti e noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti commi.

Sull'importo revisionale al netto dell'alea si applica il ribasso o l'aumento offerto dall'aggiudicatario.

Art. 2.

La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, può essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo.

L'ammontare dell'acconto è aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento.

Art. 3.

Per i lavori di qualunque natura appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione è regolata dalle norme seguenti.

Salvo conguaglio finale l'importo revisionale è determinato sulla base delle variazioni del costo della manodopera da rapportarsi alla relativa quota di incidenza sul costo dell'opera stessa.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori. Per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo è determinata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Gli acconti sono corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera.

La misura dell'acconto è ridotta della percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli.

La riduzione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto ed ha effetto solamente per la parte dei lavori eseguiti dopo il verificarsi delle diminuzioni dei prezzi.

La misura degli acconti può essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base all'effettiva variazione dei prezzi con il sistema analitico, ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è abrogato.

Art. 5.

Per le opere degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico non assistite da contributo dello Stato, nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, rispettivamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi previste sotto le lettere *a)* e *b)* ed entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori nella ipotesi prevista sotto la lettera *c)*.

Art. 6.

Fino al 31 luglio 1966 è data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione puo essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Le norme della presente legge non si applicano ai lavori di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — GIOLITTI — REALE — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI — MEDICI — FERRARI AGGRADI — JERVOLINO — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964, n. 464.

Modificazioni alle tasse compensative per le destrine, amidi e fecole solubili e torrefatte e per le bozzime ed appretti preparati a base di sostanze amidacee e variazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527, e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alle tasse compensative per le destrine e derivati, nonchè variazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse di compensazione stabilite, fino al 14 agosto

1964, con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono modificate come segue:

lire 248 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi;

lire 785 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese.

Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:

fiorini 1,28 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi;

franchi 5,51 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese.

Per gli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, è dovuta, in ogni caso, una tassa di compensazione nella misura di lire 785 per 100 kg.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse di compensazione stabilite, fino al 14 agosto 1964, con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963, n. 1862, per le bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce di tariffa 38.12-A-I) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono modificate come segue:

lire 543 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;

lire 279 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:

franchi 39,20 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;

fiorini 1,46 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964, all'esportazione verso la Repubblica federale di Germania di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce di tariffa 35.05-A) è dovuta una tassa di compensazione di lire 1444 per 100 kg.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'8 dicembre 1964, all'esportazione verso la Repubblica Francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voci di tariffa 35.05-A) è dovuta una tassa di compensazione di lire 1479 per 100 kg.

Art. 5.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui agli articoli da 1 a 4 affluiranno al capitolo 89 istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Art. 6.

Dal 1° aprile 1964 e fino al 30 giugno 1964 le sottoindicate varietà di pesci e crostacei, freschi, refrigerati o congelati sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente di 1000 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

spigole, triglie, dentici, cernie, gattucci (voce di tariffa ex 03.01-B-I-c-3);

aragoste (voce di tariffa 03.03-A-I-a-2-cc);

gamberetti rosa e reali (voce di tariffa ex 03.03-A-II-b-3).

Art. 7.

Per l'alcole etilico non denaturato di 95 gradi e più (voce di tariffa ex 22.08-B) ottenuto da prodotti agricoli compresi nell'allegato II al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, proveniente da Paesi non facenti parte della predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1° giugno 1964 e fino al 31 luglio 1964, nella misura di 3 unità di conto per ettolitro, nei limiti di un contingente di 70.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Durante lo stesso periodo è sospesa l'applicazione del dazio per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti.

Art. 8.

Per le lamette di cellulosa rigenerata, di larghezza reale superiore a 5 mm., leggermente ritorte, quindi compresse, ma non appiattite (voce di tariffa ex 39.07) il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, è temporaneamente ridotto, dal 26 marzo 1964 al 31 dicembre 1966, alla misura del 10 % sul valore.

Durante lo stesso periodo, il regime daziario previsto per i medesimi prodotti compresi nella voce 39.07-A-IV della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, nella misura del 10 % sul valore.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive

aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, sono temporaneamente ridotti alla misura a fianco di ciascuna voce indicata:

38.07-A	3 %
38.07-B-I	3 %
38.07-B-II	3 %
38.08-A	3,50 %

Durante lo stesso periodo, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente nella misura a fianco di ciascuna voce indicata:

38.07-A-II	3 %
38.07-B-I	3 %
38.07-B-II	3 %
38.08-A	3,50 %

Per gli stessi prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, l'esenzione daziaria disposta, fino al 30 giugno 1964, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 408, è prorogata fino al 31 dicembre 1964.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) il testo della voce 44.05-B-I-a-2 è sostituito dal seguente: « di cedro bianco, varietà *Libocedrus decurrens* »;

b) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna voce:

59.17-B-I-a .	6,50 %	
61.06-B-I-b	7,20 %	
78.01-A . .	5,20 %	con una riscossione minima di L. 30 per kg. netto
79.01-A . .	5,20 %	con una riscossione minima di L. 20 per kg. netto

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1963, n. 670, sono estese agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01) importati, nei limiti contingentali stabiliti dall'articolo stesso, durante il periodo dal 5 aprile 1963 al 17 maggio 1963, con la procedura prevista dall'art. 164 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Salvo le diverse decorrenze stabilite agli articoli 6, 7 e 8, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.
Modificazioni agli articoli 11 e 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925 per il personale salariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il regolamento speciale per il personale salariato dipendente, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1925, registro n. 111, foglio n. 100, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli organi dello Stato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 11 e 12 del predetto regolamento speciale 1° giugno 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del regolamento speciale per il personale operaio dipendente, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925, come modificato con decreto interministeriale 21 maggio 1958, è così sostituito:

La idoneità fisica degli aspiranti alla nomina ad operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena delle categorie 1ª, 2ª, 3ª e 5ª*B*), è accertata in base a certificato medico — rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario — da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e immune da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul suo rendimento in servizio. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La idoneità fisica degli aspiranti alla nomina a posti di operaio per i servizi del Palazzo di giustizia è accertata da una Commissione composta dal capo dell'Ufficio tecnico del Palazzo stesso, presidente, e di due medici scelti nel modo indicato dall'art. 20 del regolamento generale per gli operai dello Stato, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994.

Art. 2.

L'art. 12 del regolamento di cui al precedente articolo, come modificato con decreto interministeriale 21 maggio 1958, è così sostituito:

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina a operaio specializzato e qualificato — 1ª e 2ª categoria — sono così composte: dal capo del personale civile ovvero altro direttore di ufficio della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente; da un insegnante in un istituto tecnico-industriale o in una scuola professionale a tipo industriale, designato dal Ministero della pubblica istruzione, componente; e da un capo operaio o operaio specializzato — 1ª categoria — appartenente al ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera esecutiva della predetta Amministrazione, con qualifica non inferiore ad archivista.

Le Commissioni esaminatrici per la nomina a operaio di categoria 3ª e 5ªB), sono così composte: dal capo del personale civile ovvero da altro direttore di ufficio della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente; da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore; da un impiegato della carriera esecutiva della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a primo archivista o corrispondente; le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera esecutiva della medesima Amministrazione con qualifica non inferiore ad archivista.

La Commissione esaminatrice per il concorso di nomina a manovratore degli ascensori del Palazzo di giustizia in Roma è composta come segue: di tre componenti dell'Ufficio tecnico prescelti dalla Commissione per la manutenzione e conservazione dell'edificio stesso, ed in base alle norme stabilite dal Regolamento generale.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1964
Registro n. 39 Grazia e giustizia, foglio n. 76

(5235)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 28 giugno 1964, n. 444, relativa al bilancio di previsione dello Stato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, che dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie		da	L.	
Serie	F	da	L.	100.000
»	G	»	»	500.000
»	H	»	»	1.000.000
»	L	»	»	5.000.000
»	M	»	»	10.000.000
»	N	»	»	50.000.000
»	O	»	»	100.000.000
»	P	»	»	500.000.000
»	Q	»	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50% annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua

volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100% e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1964
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 337. — VENTURA SIGNORETTI

(5396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1964, il comune di Frasso Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.998.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5316)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Michele Pierangeli, nato a Torre de' Passeri (Pescara) il 15 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma il 23 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5247)

Il dott. Giuseppe Mestichelli, nato a Castel di Lama (Ascoli Piceno) il 13 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma l'8 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5250)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Renato Pellecchia, nato a Roma il 1° gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5248)

Il dott. Gianfranco Palazzolo, nato a Gerosa (Bergamo) il 14 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 28 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(5249)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Pietro Ermice, nato a Resina (Napoli) il 2 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 17 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5217)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Alba », con sede in Orbetello (Grosseto), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1964, il rag. Alberto Fanciulli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Alba », con sede in Orbetello (Grosseto), in sostituzione del rag. Gino Consani, deceduto.

(5243)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vicenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Vicenza colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Gambugliano e Monteviale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5258)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1963, integrativo del decreto interministeriale in data 3 novembre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Genazzano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5259)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Foggia colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Peschici, Rodi Garganico e Vico Garganico.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5256)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Trapani colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alcamo, Calatafimi, Campobello di Mazara (Sezioni I e II), Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Paceco, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice e Vita.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5257)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del primo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, con le successive modificazioni, contenente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 1945; il decreto legislativo 2 marzo 1948, numero 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1948 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1950, riguardanti i titoli preferenziali per la ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover mettere a concorso, per l'ammissione in Accademia, novanta dei posti che si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1964-1965 un concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del primo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti novanta posti:

sessanta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

trenta sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 7.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che avranno superato gli esami finali del 2° anno di corso conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di aplicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sullo avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti Consigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui ai commi precedenti gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che sono comprese fra le materie di insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI SESSANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 3.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto, alla data del 31 ottobre 1964, il 18° anno di età e non superato il 23°;

b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici, o per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) essere riconosciuto in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, avere:

statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i concorrenti compresi tra il 18° ed il 21° anno di età: metri 1,65;

per i concorrenti che abbiano compiuto il 21° anno di età: metri 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

e) avere sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

f) avere, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di miltare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali - e devono pervenire alle Prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il 10 agosto 1964.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i sessanta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla Prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Art. 5.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato I)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso;

c) distretto militare di appartenenza;

d) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di varianti di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 4 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta, di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) atto di assenso su carta da bollo del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande.

c) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo, con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

d) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano stati ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

e) nulla osta delle competenti autorità militari su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano iscritti nelle liste della leva di mare o siano, comunque, già alle armi;

f) titolo di studio originale o copia autentica notarile, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Il documento di cui alla precedente lettera b) deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 3, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI TRENTA POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto, alla data del 31 ottobre 1964, due anni di servizio da sottufficiale e non aver superato il 30° anno di età;

b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale ed in particolare, avere:

statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i concorrenti compresi tra il 18° ed il 21° anno di età: metri 1,65;

per i concorrenti che abbiano compiuto il 21° anno di età: metri 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi;

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

e) non aver riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave.

Art. 8.
Domanda di ammissione

Le domande di amissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente articolo 4.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui sono in possesso;

c) il loro stato civile.

Le domande devono essere datate e firmate dagli aspiranti.

Art. 9.
Documentazione da produrre

I candidati, che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) titolo di studio originale o copia autentica notarile, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 10.
Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 12.
Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 13.
Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 14.
Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, da una Commissione

medica, costituita dal direttore dell'Ufficio medico centrale presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

Art. 15.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica, verranno sottoposti, presso il Centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore di cui al precedente comma è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità e di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 16.

Requisiti psico-fisici

Le Commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio di istituto.

L'accertamento della idoneità verrà completato mediante: esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 17.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 18.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi di insegnamento degli Istituti di istruzione media superiore.

Art. 19.

Prescrizioni da osservare
durante lo svolgimento della prova scritta

Alla Commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 20.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Commissione di esame.

La Commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità, e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta, sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 21.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 22.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Commissione di cui al precedente art. 11, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Accademia.

Art. 23.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 24.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 23, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 25.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare (in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando dell'Accademia, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 26.

Agli allievi provenienti dai civili sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 308.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre

ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 27.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Registro n. 22 Interno, foglio n. 89. — DI STEFANO

ALLEGATO N. 1

Modello della domanda di ammissione
al concorso in carta da bollo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della P. S. - Div. F.A.P. - Servizio ufficiali
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . ., provincia di . . . . in via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di n. . . . allievi del 1° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dichiara di aver conseguito il diploma di (2) . . . . di essere iscritto al distretto militare di (3) . . . . oppure iscritto nelle liste di leva del comune di (4) . . . .

Dichiara, altresì, che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . ., in via . . . . n. . . .

Data . . . .

Il candidato

Controfirma (5)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Specie del titolo di studio.

(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura generale
(prova scritta)

Storia
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione Americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia
(prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti.

Azioni delle acque

Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali, fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Europa:
Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste: fiumi e laghi. Suddivisione politica.

7. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazione più importanti (ferrovie e rotabili) mari, coste, isole e fiumi; popolazione: suddivisione politica ed amministrativa.

8. Asia - Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. Americhe - Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e suoi più importanti fiumi; suddivisione politica.

Matematica

(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per x - a.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, semplici sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano e nello spazio.
4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi. Uguaglianze tra figure solide.
5. Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti.

Tesi della prova orale

I. Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali alla Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napolene I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La Restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa Libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5. *a)* Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. *a)* L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. *a)* Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. *a)* Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: carateristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. *a)* Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. *a)* Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Diedri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fatori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.

6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.

7. Regola di interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi. Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Similitudine nello spazio.
Semplici problemi di 2° grado.

Il Ministro: TAVIANI

(5202)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964;

Considerato che il dott. Tassone Domenico, vincitore della condotta medica di Crotone ha rinunziato;

Considerato, inoltre, che il dott. Cataldo Felice che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Crotone indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Cataldo Felice è dichiarato vincitore della condotta medica di Crotone in sostituzione del dott. Tassone Domenico, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Crotone.

Catanzaro, addì 19 giugno 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5325)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.